



Direzione Regionale della Lombardia

Settore Gestione risorse

Ufficio Risorse materiali

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEI DISPOSITIVI
DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI UFFICI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SITI IN LOMBARDIA

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI
PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Oggetto del servizio

Art. 3 – Importo massimo del corrispettivo del servizio

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'offerta

Art. 5 – Oneri di sicurezza

Art. 6 – Validità temporale dell'offerta

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione

Art. 8 – Provvedimento di aggiudicazione

Art. 9 – Durata contrattuale e consistenza impianti

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Art. 13 – Cessione dei crediti

Art. 14 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'aggiudicataria

Art. 15 – Disposizioni antimafia

Art. 16 – Foro competente

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Art. 18 – Responsabilità dell'aggiudicataria

Art. 19 – Penali

Art. 20 – Responsabile del Procedimento

Art. 21 – Disciplina fiscale

Art. 1 – Premessa

Il presente disciplinare è finalizzato a definire le regole di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio per le verifiche periodiche biennali dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate siti in Lombardia.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Il servizio riguarda le verifiche periodiche biennali dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, come previsto dall’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2001 n. 462, installati negli stabili in cui hanno sede gli uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – Importo massimo del corrispettivo del servizio

Il corrispettivo massimo complessivo del servizio sarà pari ad euro 27.000,00 (ventisettemila/00) oltre I.V.A., che costituisce il prezzo posto a base di gara.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta

La regolare partecipazione alla presente procedura selettiva comporta per l’impresa offerente l’obbligo di presentazione dell’offerta economica secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle “*Regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*”. L’operatore interessato dovrà inserire nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione l’offerta complessiva (cella H88 del file formato excel allegato, denominato “Elenco impianti elettrici e Uffici Lombardia”), provvedendo anche ad inserire nella medesima tabella, a pena di esclusione, nella colonna H, dalla riga 3 alla riga 87, i ribassi sulle singole tipologie di prestazioni.

Art. 5 – Oneri di sicurezza

L’operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall’esercizio della propria attività di impresa connessi alla

realizzazione dell'appalto in oggetto. Tale importo dovrà essere inserito nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. L'Agenzia delle Entrate, in considerazione della peculiare natura del servizio, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. Pertanto, l'inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell'apposito spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l'automatica esclusione dell'offerente dalla graduatoria di gara.

Art. 6 – Validità temporale dell'offerta

L'offerta presentata dalla impresa concorrente dovrà essere irrevocabile ed avere durata pari a 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione.

Art. 7 - Modalità di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, delle *“Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”*, l'Amministrazione aggiudicherà la fornitura alla impresa che abbia formulato la migliore offerta regolare sulla base del criterio del minor prezzo e della graduatoria automatica fornita dal Sistema delle Proposte contrattuali.

Art. 8 – Provvedimento di aggiudicazione

Oltre che con il documento di accettazione dell'Unità Ordinante trasmesso attraverso *marketplace* - ai sensi dell'art. 39, comma 5, delle *“Regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”* - l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia formalizzerà l'aggiudicazione della fornitura trasmettendo apposito provvedimento all'impresa aggiudicataria, nell'ambito del quale verranno fornite istruzioni in merito alla presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di conto corrente dedicato;
- dichiarazione anticorruzione;

- scheda fornitore.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà trasmesso via e-mail o via fax all'impresa aggiudicataria.

Art. 9 – Durata contrattuale e consistenza impianti

Il contratto avrà validità di 2 (due) anni dalla data di stipula, come previsto nel capitolato speciale d'appalto. La consistenza degli impianti potrà subire delle modifiche, in aumento o in diminuzione, nel caso di variazione del numero degli immobili in uso agli uffici della Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate. In caso di aumento della consistenza, verranno corrisposti i prezzi ribassati offerti in sede di gara per la stessa tipologia di impianto.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento verrà effettuato mediante fatture trimestrali posticipate, il cui importo sarà calcolato sommando gli importi offerti in fase di gara, di cui alla tabella allegata al capitolato d'appalto, denominata "*Elenco impianti elettrici e Uffici Lombardia*", per gli impianti verificati nel trimestre precedente e di cui viene inviato all'appaltatrice il relativo verbale di verifica. L'Agenzia delle Entrate provvederà entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo di bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia delle Entrate sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia delle Entrate.

Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell'Agenzia

delle Entrate nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata ricezione delle fatture;
- compilazione della fattura in modo non corretto;
- inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d

00145 – Roma

Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001

e inviate a:

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Gestione risorse

Ufficio Risorse materiali

Via Manin, 25

20121 – Milano

attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale

dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;

- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d'acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia delle Entrate idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell'Agenzia delle Entrate);
- Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia delle Entrate);
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo di posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'aggiudicataria.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta, indirizzata all'Agenzia delle Entrate, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia delle Entrate.

I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti di tali conti correnti ed i soggetti abilitati ad operare su di essi, dovranno essere comunicati in sede di stipula del contratto.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa a tali conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziari prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà tali contratti all'Agenzia delle Entrate, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dall'art. 3, comma 9, Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia delle Entrate potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.

Art. 13 – Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicataria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto medesimo, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato all'Agenzia delle Entrate;
- b) l'Agenzia delle Entrate non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia delle Entrate in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'aggiudicataria risultasse, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari ad almeno euro 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia delle Entrate si riserva il diritto, e l’aggiudicataria espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’aggiudicataria. Per consentire la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate in tale articolo da parte dell’aggiudicataria, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac – simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente, utilizzando esclusivamente il conto da quest’ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’aggiudicataria

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’aggiudicataria deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia delle Entrate ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia delle Entrate la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 15 – Disposizioni antimafia

L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..

In particolare, l’aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia delle Entrate, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell’aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto.

L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversi derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

L'Agenzia delle Entrate tratterà i dati personali in modo corretto e conforme al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i..

Titolare del trattamento è l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia – Settore Gestione risorse – Ufficio Risorse materiali, nella persona della dottoressa Gabriella Colla.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso a tale trattamento.

Relativamente a tali dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 18 – Responsabilità dell'aggiudicataria

L'Aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile per danni arrecati a cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto del predetto appalto.

Art. 19 – Penali

Le verifiche dovranno essere effettuate secondo le scadenze evidenziate nel calendario che sarà consegnato all'aggiudicataria. Per ogni giorno di ritardo, verrà applicata una penale pari al 2 ‰ (due per mille) sull'importo complessivo contrattuale.

Art. 20 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, è la dottoressa Gabriella Colla, nella sua qualità di funzionario dell'Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia.

Art. 21 – Disciplina fiscale

Il documento di stipula, sottoscritto digitalmente, è soggetto ad imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici/00) a carico dell'aggiudicataria. Successivamente alla sottoscrizione in formato digitale del contratto, l'aggiudicataria dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse materiali via posta elettronica, al seguente indirizzo: dr.lombardia.rm@agenziaentrate.it, la scansione di tale documento in formato pdf, da cui risulti l'applicazione della marca da bollo prevista dalla legge.

PER IL DIRIGENTE AD INTERIM
Antonio Silipo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Gabriella Colla

(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente